

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2335**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MUZIO, MARINO, COLETTI, SODANO  
Tommaso, MURINEDDU, PAGLIARULO e BETTONI BRANDANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2003**

—————

Disposizioni in materia di valutazione dei titoli nei corsi per  
allievi agenti e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della mancata valorizzazione dei giovani in possesso di un diploma di maturità di agrotecnico, perito agrario, ed equipollenti, addirittura con specializzazione ecologico-forestale o ambientale, è da molto tempo sentito ed in modo particolare quando lo Stato bandisce un concorso per allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. Infatti, i giovani con i titoli citati si trovano allo stesso livello di partenza dei diplomati nelle più disparate discipline (che di attinenza con i compiti del Corpo forestale dello Stato hanno solitamente ben poco) e questo titolo non consente neppure l'ammissione alla prova scritta. A tale proposito si ritiene opportuno ricordare il bando di concorso del Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 91 del 21 novembre 1997, relativo all'arruolamento di 1600 agenti nel Corpo forestale dello Stato.

A riguardo pervennero numerosissime segnalazioni da parte di istituti statali agrari e organizzazioni professionali, lamentando le numerose incongruenze contenute nel bando. In particolare, veniva segnalato come non vi era diversità di valutazione e di punteggio fra un diploma di maturità quinquennale rilasciato da un istituto statale agrario o per l'ambiente, magari con indirizzo forestale, e quello rilasciato da un liceo classico. La palese evidenza di tali assurde incongruenze, per tacere di altre minori, ci induce a presentare la presente proposta di legge.

È infatti a nostro avviso ingiustificata la previsione di non attribuire valore ai corsi di formazione professionale regionale (pure riconosciuti a livello di collocamento e dalla Unione europea), mentre un analogo attestato professionale nel settore ecologico è valutato alla stregua del possesso di un diploma di

conservatorio ed inferiormente a quello di un attestato di corso informatico.

È vero che all'interno del Corpo forestale dello Stato sono necessari geometri, informatici, tecnici idraulici, eccetera, ma non si riesce a capire come mai lo Stato non riconosca adeguatamente i titoli delle scuole da esso stesso create per avere personale specializzato all'interno del Corpo.

È bene qui ricordare come in Italia operino istituti professionali e tecnici agrari, alcuni dei quali con precisi indirizzi forestali, che si vedono mortificati più di altri dai bandi di concorsi ministeriali. A titolo esemplificativo, si ritiene opportuno citare l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente «Alberto Maria Camaiti» di Pieve S. Stefano (AR), fondato nel 1960 con lo specifico scopo di formare tecnici del settore forestale; fino a che l'Azienda statale per le foreste demaniali (ASFD) ha mantenuto intatta la propria competenza, l'Istituto è stato regolato da norme che lo collegavano all'Azienda (nel consiglio di amministrazione della scuola erano, per decreto, presenti due rappresentanti dell'ASFD, che si faceva carico delle spese di funzionamento dell'Istituto).

Attualmente l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente «Camaiti» così come altri Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente («F. Meneghini» di Edolo; «P. Barbero» di Ormea; «A. Della Lucia» di Feltre) che propongono un coordinamento nazionale sono scuole ad indirizzo ecologico-forestale che rilasciano, al termine dei primi tre anni, un diploma di qualifica di operatore agro-ambientale con orientamento forestale e, al termine dei cinque anni, rilasciano un diploma di maturità per agrotecnico specializzato nel

settore ecologico-forestale. Su una preparazione culturale generale di discreto livello (in prima sono previste nove ore settimanali di italiano, quattro di matematica, tre di inglese e due di diritto) sono innestate specifiche conoscenze professionali, con insegnamenti pratici e teorici di selvicoltura, apicoltura, ecologia, dendrometria, utilizzazioni forestali, sistemazioni idraulico-forestali, vivaistica forestale, eccetera.

Appare dunque evidente l'incongruenza di considerare allo stesso livello i giovani diplomati presso l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente «A.M. Camaiti» o presso altri analoghi istituti sparsi per l'Italia, ed i maestri elementari, geometri,

periti industriali e maturati nei licei classici. È peraltro doveroso evidenziare come per formare giovani maturati agroforestali l'era-rio investa cifre notevoli, ma inutilmente, perchè quello stesso Stato che ha provveduto a formarli poi ne annulla, svisisce e mortifica la specifica professionalità .

Per le considerazioni sopra esposte riteniamo urgente e indispensabile per il futuro dei nostri giovani provvedere alla presentazione di una proposta di legge che sia finalizzata a colmare tali lacune ed a valorizzare i titoli di queste scuole, come peraltro avviene negli altri concorsi, come, ad esempio, per l'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nei concorsi per agenti del Corpo forestale dello Stato le amministrazioni precedenti riconoscono come titolo sufficiente per l'ammissione alle prove selettive il diploma rilasciato dagli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, dagli istituti tecnici agrari e da istituti equipollenti.

## Art. 2.

1. Nei concorsi interni per sottoufficiali del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni precedenti e le relative commissioni esaminatrici riconoscono un punteggio superiore, rispetto a quello attribuito per i titoli di formazione di pari livello, ai possessori di diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, dagli istituti tecnici agrari e da istituti equipollenti.

## Art. 3.

1. In sede di formazione della graduatoria finale del concorso di cui all'articolo 1, devono essere valutati con punteggio aggiuntivo anche i titoli di studio ed i diplomi di qualificazione e di specializzazione professionale legalmente riconosciuti, concernenti il settore ecologico-forestale.